



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 18.10.2022

Info/143/CLASSIFICAZIONE RIFIUTI: Dal MiTe chiarimenti sulle Linee Guida SNPA

**CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI - DAL MI.TE ULTERIORI CHIARIMENTI
APPLICATIVI SULLE LINEE GUIDA CLASSIFICAZIONE RIFIUTI SNPA**

Facciamo seguito alle nostre informazioni in merito alla questione della corretta classificazione dei rifiuti (v. una ns. info riportata in calce) per comunicare che il MiTE, a seguito delle richieste su dubbi interpretativi fatte pervenire (a novembre 2021), attraverso Assoambiente (a novembre 2021), ha ora trasmesso alle Regioni e ad alcuni stakeholder, tra i quali la stessa Assoambiente, alcuni chiarimenti in merito all'applicazione delle linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti, anche in relazione ad alcuni profili di criticità e dubbi interpretativi.

La circolare interviene sui seguenti temi:

1. Valenza delle Linee Guida in base alla Gerarchia delle fonti

Le LG SNPA sono state adottate sulla base di un'esplicita previsione di legge statale (art. 184, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006), **assumendo, pertanto, una forza formale assimilabile a quella della legge stessa**. Relativamente, invece, alla validità delle posizioni espresse da ISPRA, precedenti alla pubblicazione delle Linee guida in questione, si ritiene che le stesse mantengano la loro validità, qualora non risultino in contrasto con tali linee guida.

2. Relazione tecnica, giudizio di classificazione e relativa forma

Nelle linee guida, tra la documentazione ritenuta di primaria importanza per garantire un'adeguata tracciabilità dell'iter decisionale seguito dal produttore nell'ambito della procedura, sono citati la **relazione tecnica e il giudizio di classificazione**. Più precisamente, ciò che le linee guida vogliono evidenziare è che sia messa in atto una procedura nella quale sia chiaro il motivo per cui sono state fatte determinate scelte e, nel caso, di potenziale pericolosità, sia esplicitata la ragione che ha portato a ricercare talune sostanze. In tale ambito **si ritiene importante che la classificazione del rifiuto sia accompagnata da una documentazione esaustiva**, di immediata consultazione, al fine di rendere evidente il processo decisionale adottato dal produttore.

La forma nella quale le informazioni sono riportate non risulta, di conseguenza, vincolante. La relazione tecnica e il giudizio di classificazione sono ritenute nella LG SNPA

di primaria importanza per garantire un'adeguata tracciabilità dell'iter decisionale seguito dal produttore.

Non è però necessario che sia predisposta una relazione identica a quella mostrata, peraltro a titolo di esempio, nelle linee guida, **ma è sufficiente che siano prese in considerazione e riportate**, come peraltro evidenziato nelle stesse linee guida, **tutte le informazioni e procedure seguite per individuare il codice EER da attribuire al rifiuto**. Inoltre il **giudizio di classificazione non è sempre necessario**, come ad esempio per i rifiuti non pericolosi “assoluti” o qualora le informazioni acquisite sul rifiuto non comportino la necessità di ricorrere ad analisi chimiche o a test.

3. Analisi merceologiche/schede/manuali prodotto (RAEE)

La classificazione di un'apparecchiatura dipende, in analogia all'approccio adottato per gli ELV, dalla presenza o meno di componenti pericolose che può evidentemente essere valutata sulla base delle informazioni fornite dai produttori dell'apparecchiatura stessa.

Per quanto riguarda i RAEE, nelle Linee guida si è scelto di adottare un approccio differente rispetto a quello riportato negli “Orientamenti tecnici della Commissione europea”; si è scelto, difatti, di **applicare un approccio analogo a quello utilizzato per i veicoli fuori uso, in base al quale il codice pericoloso o non pericoloso è connesso alla messa in atto o meno delle procedure di bonifica del veicolo**. La classificazione di un'apparecchiatura dipende quindi dalla presenza o meno di componenti pericolose che può evidentemente essere valutata sulla base delle informazioni fornite dai produttori dell'apparecchiatura stessa.

4. Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione

Per professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione si intende un tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta identificazione e ricerca delle sostanze pertinenti.

5. Parametri analitici tecnici pertinenti

Tra i quesiti posti viene richiesto se “qualora il soggetto che redige il **piano di campionamento** sia diverso da quello che redige il giudizio di classificazione, sia opportuno riportare i relazionali di tale scelta anche nel giudizio di classificazione o meno”. Il Mite chiarisce che la forma non sia vincolante, purché nella documentazione predisposta siano riportate in modo chiaro le informazioni sulla base delle quali il produttore, ovvero il soggetto che ha operato per conto del produttore, ha effettuato determinate scelte nella fase di classificazione. Sulla base di tale considerazione ne consegue che il soggetto che attua le varie fasi del processo non debba essere necessariamente unico, purché sia evidente il processo decisionale attuato.

6. Rifiuti da attività di costruzione e demolizione

Si conferma che l'iter procedurale contenuto nelle LG SNPA è conforme e coerente con quello previsto dalla normativa. Nell'ambito del paragrafo 3.5.4 delle LG, le attività menzionate come possibili fonti dei rifiuti ascrivibili al capitolo 17 rappresentano solo esempi. Nel caso di processi di fabbricazione di mezzi di trasporto, l'utilizzo del capitolo 17 è in ogni caso da ritenersi inappropriato.

7. Rifiuti urbani, relazione tecnica e giudizio di classificazione

Un altro aspetto da chiarire riguarda se, nella fase di classificazione dei rifiuti con codice a specchio del capitolo 20 dell'elenco europeo, sia necessario il rispetto delle modalità riportate nei riquadri da 2.1 a 2.3 delle linee guida SNPA. Su tale aspetto si ritiene che, date le specifiche modalità e disposizioni normative stabilite per la gestione di tale flusso di rifiuti, anche nel caso di rifiuti pericolosi (si veda, ad esempio, l'articolo 184, comma 5-quater, del d.lgs. n. 152/2006 o l'articolo 193, comma 7, del medesimo decreto), non siano da applicarsi le suddette modalità operative da parte del produttore. In conclusione **nella fase di classificazione dei rifiuti con codice a specchio del capitolo 20 dell'elenco europeo, non è necessario il rispetto delle modalità riportate nei riquadri da 2.1 a 2.3 delle linee guida SNPA**

8. Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico

Il paragrafo 3.5.9 delle linee guida, inserito come addendum dal decreto ministeriale n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle LG SNPA, fornisce, nell'ambito delle procedure di classificazione, indicazioni sulle modalità applicabili per i rifiuti derivanti dal trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati. Considerata la varietà delle procedure gestionali applicate sul territorio nazionale, **si ritiene che tali indicazioni siano, inevitabilmente, da considerarsi come linee guida sulla procedura che il produttore può applicare per la classificazione dei rifiuti generati dal proprio processo.** Le modalità, le tempistiche, le frequenze rientrano, necessariamente, nella scelta del produttore che rappresenta, come espressamente previsto dalla normativa, il soggetto su cui ricade l'onere della classificazione. Si ritiene, pertanto, che le Linee guida debbano mantenere, su questi aspetti, un **approccio non eccessivamente rigido** e che le specifiche scelte sulle tempistiche e sulle modalità debbano essere definite dal produttore del rifiuto.

9. Classificazione degli imballaggi

Nel caso di imballaggi nominalmente vuoti in presenza di materiali polverulenti il MiTE ritiene che la presenza di un residuo minimo di una sostanza o miscela di sostanze non pericolose non precluda l'utilizzo del codice relativo alla specifica frazione merceologica costitutiva dell'imballaggio.

In merito alla differente classificazione degli imballaggi in base agli Orientamenti della Commissione e alle linee guida SNPA (voci specchio nel primo caso, codici pericolosi o non pericolosi "assoluti" nel secondo) il MiTE evidenzia che la differenza è finalizzata a rendere attuabile la gestione di questa tipologia di rifiuto.

Per quanto riguarda la difficoltà legata all'impossibilità di attuare una separazione automatica dei contenitori etichettati da quelli non etichettati come anche l'implementazione di una selezione manuale degli imballaggi, il MiTE ricorda che, come per gli imballaggi urbani, "le caratteristiche di pericolo potranno essere identificate attraverso un approccio che tenga conto dell'intera massa dei rifiuti e della sua composizione merceologica" e quindi dell'incidenza relativa dei singoli imballaggi etichettati sul quantitativo assoluto.

10. Chiarimenti su classificazione HP14

Per quanto attiene l'assegnazione della caratteristica di pericolo HP14, questa deve essere effettuata a valle sia della valutazione sulla tossicità cronica (tabella 4.1.0 b i) o 4.1.0 b ii) a seconda delle informazioni sulla degradazione rapida), che della tossicità acuta se sono disponibili dati adeguati agli altri livelli trofici (in base ai criteri della tabella 4.1.0 b iii)), effettuando quindi la classificazione a seguito della valutazione più rigorosa.

11. Chiarimenti su classificazione HP3

In merito allo schema decisionale riportato nel paragrafo 4.3.3 delle Linee guida del SNPA, la dicitura "Il rifiuto è un solido contenente una o più sostanze H228?" deve essere sostituita con la dicitura "Il rifiuto è un solido e contiene una o più sostanze classificate secondo quanto riportato in Tabella 3?".

12. Chiarimenti sul pentaclorofenolo

Per il pentaclorofenolo, come per gli altri inquinanti individuati dal regolamento POPs ma non dalla decisione 2000/532/UE, si applica, come richiamato nelle linee guida, il valore limite indicato dall'allegato III alla direttiva 2008/98/CE per la pertinente caratteristica di pericolo, ove prevista.

13. Normativa Seveso

Il MiTE chiarisce che le LG SNPA trattano solo marginalmente la classificazione Seveso. Non essendoci una trasposizione diretta e univoca tra le caratteristiche di pericolo HP e le categorie Seveso, **la valutazione deve essere effettuata caso per caso**, anche per i rifiuti non pericolosi, facendo riferimento alle specifiche disposizioni normative.

14. Rappresentatività dei campionamenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani

MiTE chiarisce che la rappresentatività dei campioni nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani non rientra tra le tematiche trattate dalle Linee guida SNPA, e pertanto rimanda alle norme tecniche di riferimento.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare di chiarimento del MiTE allegata.